

Statuti

dell'Unione Internazionale di Speleologia

Adottati nell'Assemblea Generale al 4° Congresso Internazionale di Speleologia (Ljubljana 1965) e modificati:
- nel 5° Congresso Internazionale di Speleologia (Stuttgart 1969),
- nel 7° Congresso Internazionale di Speleologia (Sheffield 1977),
- e nel 12° Congresso Internazionale di Speleologia (La Chaux-de-Fonds 1997).

Articolo 1: Scopi

L'Unione Internazionale di Speleologia ha per scopo lo sviluppo delle relazioni tra gli speleologi di tutti i paesi ed il coordinamento delle loro attività sul piano internazionale.

Articolo 2: Membri dell'Unione

- (a) L'Unione Internazionale di Speleologia è un'associazione di persone (denominati rappresentanti nazionali) abilitati a rappresentare gli speleologi delle nazioni (denominate paesi membri) aderenti all'Unione.
- (b) È compito degli speleologi di ciascun paese designare secondo il metodo che riterranno migliore due rappresentanti nazionali: uno è membro titolare e l'altro membro supplente. Questi rappresentanti devono mantenere i contatti tra il comitato direttivo dell'Unione e l'insieme degli speleologi del loro paese, specialmente per le questioni riguardanti l'informazione, la documentazione ed il finanziamento dell'Unione.
- (c) Ciascun rappresentante resta in carica durante il periodo compreso tra due Assemblee generali dell'Unione. Ciascun paese può rinnovare l'incarico al suo rappresentante titolare ed al suo supplente alla fine del loro mandato o può designare nuove persone che diventano di diritto i nuovi rappresentanti titolari e supplenti; questa designazione deve essere fatta per iscritto al Consiglio dell'Unione prima dell'apertura dell'Assemblea Generale.
- (d) Le istituzioni che si interessano allo sviluppo della speleologia ed alle attività dell'Unione possono aderire all'Unione presentando una domanda scritta.
- (e) Le Istituzioni aderenti all'Unione designano il loro rappresentante presso l'Unione, senza diritto di voto. Questo rappresentante mantiene i contatti con il Consiglio ed assicura lo scambio di informazioni tra l'ente aderente che rappresenta e l'Unione.
- (f) I paesi membri che hanno un ritardo non giustificato nel pagamento delle quote associative maggiore di 5 sono radiati dall'elenco dei paesi membri e perdono eventualmente il loro incarico nel Consiglio. Le istituzioni aderenti che hanno un ritardo non giustificato nel pagamento delle quote associative maggiore di 5 sono radiati dall'elenco delle istituzioni aderenti.

Articolo 3: Consiglio dell'Unione.

- (a) In occasione dell'Assemblea Generale, i rappresentanti titolari dei paesi membri (od i loro supplenti in caso di assenza dei titolari) eleggono a scrutinio segreto un Consiglio costituito da un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario Generale, che assume anche le funzioni di Tesoriere, e dei Segretari Aggiunti nel numero fissato dall'Assemblea generale.
- (b) I membri del Consiglio devono essere dei rappresentanti in carica (titolari o supplenti) dei paesi membri o delle persone proposte o raccomandate dall'Assemblea Generale. Tutti i rappresentanti devono appartenere a paesi diversi.
- (c) L'elezione di ciascun membro del Consiglio è ottenuta a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti al primo turno, oppure a maggioranza relativa dei membri presenti in secondo turno. In caso di parità di voti è decisiva la graduatoria di voti del primo turno e, in caso di parità, l'elezione è valida a favore del candidato più anziano.
- (d) Il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Segretari Aggiunti sono immediatamente rieleggibili soltanto una volta alle stesse funzioni. Il Segretario Generale è rieleggibile senza limitazioni di durata.
- (e) In caso di vacanza della carica di Presidente, le sue funzioni sono assicurate dal Vice-Presidente più anziano fino alla successiva Assemblea Generale. In caso di vacanza della carica di Segretario Generale le sue funzioni sono assicurate da un Segretario Generale provvisorio scelto dal Consiglio.
- (f) Il Consiglio rappresenta l'Unione all'esterno; prende le decisioni per gli affari amministrativi tra i Congressi.
- (g) Il Consiglio esamina (eventualmente per corrispondenza) tutte le proposte di incontri internazionali che debbano avvenire sotto l'egida dell'Unione. Questi incontri non devono aver luogo nel corso dell'anno nel quale si tiene un Congresso Internazionale di Speleologia. La totalità delle decisioni riguardanti la speleologia viene trattata in occasione dei Congressi Internazionali.
- (h) Il Consiglio assicura il flusso delle informazioni all'interno dell'Unione.

Articolo 4: Assemblee Generali

- (a) L'Unione si riunisce in Assemblea Generale nel corso di ciascun Congresso Internazionale di Speleologia ed ascolta i rapporti del Presidente e del Segretario Generale. Ogni paese dispone di un solo voto per le deliberazioni.
- (b) I rappresentanti dei paesi membri che sono in ritardo nel pagamento delle loro quote per più di tre anni al momento dell'Assemblea Generale, perdono il loro diritto di voto.
- (c) Nel corso dell'Assemblea Generale, l'Unione sceglie a maggioranza relativa dei membri titolari (o supplenti) presenti, tra le diverse candidature, il paese incaricato di organizzare il prossimo Congresso Internazionale. In caso di mancanza di candidature nel corso del Congresso o in caso di rinuncia del paese prescelto, il Consiglio sollecita nuove candidature e procede ad una consultazione per corrispondenza tra tutti i suoi membri; la scelta avviene a maggioranza relativa tra i voti ricevuti nei termini della data fissata dal Consiglio.
- (d) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata a richiesta del Consiglio o su

domanda di almeno il 10 % dei paesi membri dell'Unione. I delegati dei paesi membri possono pronunciarsi per iscritto su problemi all'ordine del giorno. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

- (e) L'Assemblea Generale approva l'attività delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati.
- (f) L'Assemblea Generale può dare, su proposta del Consiglio uscente, dei titoli onorari ai membri uscenti.

Articolo 5: Funzionamento dell'Unione.

- (a) Il Consiglio risponde all'Assemblea Generale. Le attività del Consiglio sono regolate da un Regolamento interno in accordo col presente Statuto. Questo regolamento definisce le prerogative, le attribuzioni e le regole di ciascun membro del Consiglio.
- (b) Il Consiglio decide sulla creazione di Commissioni Permanenti, Commissioni temporanee o Gruppi di Lavoro incaricati di studiare problemi particolari e Comitati non scientifici. Queste Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati comprendono tutti gli speleologi che desiderano farne parte. Al momento della loro costituzione durante un Congresso o una Riunione Internazionale, essi eleggono un Presidente che è responsabile della Commissione, Gruppo di Lavoro o Comitato nei confronti del Consiglio. Queste Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati devono tenere al corrente l'Unione sulla loro attività. Nel caso in cui tale attività sia giudicata insufficiente o abbia perso lo scopo, il Comitato può prendere le misure necessarie per aumentare o sospendere l'attività delle Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati.
- (c) Il Consiglio decide sull'ammissione delle istituzioni che intendono aderire all'Unione.
- (d) Le lingue ufficiali dell'Unione sono quelle dei Congressi Internazionali (Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Italiano e Russo).
- (e) Le risorse finanziarie dell'Unione sono ottenute:
 1. dalle quote individuali dei partecipanti ai Congressi Internazionali ed a tutte le Riunioni Internazionali patrocinate dall'Unione. L'ammontare di queste quote è fissato nel corso dell'Assemblea Generale e viene incassato dagli organizzatori dei Congressi e delle Riunioni insieme ai diritti di iscrizione;
 2. dalle quote annuali versate dalle associazioni speleologiche dei paesi aderenti all'Unione o versate da istituzioni ufficiali o private.
 3. dalle quote annuali versate dalle istituzioni aderenti all'Unione.
 4. dai contributi eccezionali provenienti da fonti diverse (istituzioni ufficiali o private, società scientifiche o commerciali, ecc.) alla condizione che questi contributi non impegnino la posizione morale dell'Unione.
 5. dalla vendita di pubblicazioni diverse offerte all'Unione o prodotte sotto il suo controllo.
 6. da qualsiasi altra donazione o legato desinato all'Unione.
- (f) Il Segretario Generale-Tesoriere è autorizzato a ricevere e gestire, secondo le direttive del Comitato, tutte le risorse finanziarie dell'Unione. Egli tiene la contabilità, della quale è responsabile, e che sarà verificata nel corso dell'Assemblea Generale, da due Revisori dei Conti. Questi Revisori dei Conti saranno eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei paesi membri appartenenti a paesi diversi da quello del Segretario Generale-Tesoriere.

Articolo 6: Commissioni, Comitati e Gruppi di Lavoro.

- (a) Le Commissioni, i Gruppi di Lavoro (scientifici) ed i Comitati (non scientifici) sono diretti dal Consiglio.
- (b) La struttura delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati dell'Unione è la seguente:
1. Dipartimenti si dovranno occupare della protezione, ricerca scientifica, esplorazione, documentazione ed insegnamento. Il Dipartimento è composto da un Presidente nominato dai Presidenti delle diverse Commissioni e Gruppi di Lavoro del Dipartimento ed approvato dall'Assemblea generale. Il Dipartimento è responsabile dell'invio del rapporto e delle proposte delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro all'Unione per il successivo inoltro all'UNESCO.
 2. Le Commissioni, incaricate di problemi specifici e che resteranno in carica per quattro anni, sono rinnovabili a seguito di relativa votazione dell'Assemblea Generale successiva.
 3. La trasformazione da Gruppo di Lavoro a Commissione deve essere approvata dalla successiva Assemblea Generale.
- (c) Per il funzionamento delle Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati, il Consiglio fornisce le seguenti raccomandazioni:
1. L'attività delle Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati deve essere organizzata nel modo più semplice possibile.
 2. In generale le Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati non dovranno avere bisogno di una votazione formale per il loro funzionamento.
 3. Se fosse necessaria una votazione formale, questa avverrà sulla base di un voto per ciascun paese membro che partecipa in modo attivo ai lavori della Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati.
 4. Se una Commissione, Gruppo di Lavoro o Comitato desidera svolgere attività in un paese membro, dovrà informarne il Segretario Generale dell'Unione per ottenere l'approvazione da parte dell'organizzazione speleologica del paese in questione tramite il rappresentante nazionale presso l'Unione.
- (d) I membri del Consiglio sono ex officio membri di tutte le Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati senza diritto di voto.

Articolo 7: Modificazioni degli Statuti e Contestazioni.

- (a) Tutte le proposte di modifica degli Statuti dell'Unione devono essere presentate per iscritto al Consiglio dell'Unione almeno 6 mesi prima dell'Assemblea Generale che si terrà nel corso del successivo Congresso Internazionale. Queste proposte saranno studiate da una Commissione degli Statuti insieme a quelle relative ai Congressi e sottoposte al giudizio dell'Assemblea Generale. Se le proposte di modifica importanti per la speleologia internazionale fossero presentate tra i Congressi Internazionali di Speleologia, la procedura di voto è svolta dall'Assemblea Generale Straordinaria. I rappresentanti possono pronunciarsi per iscritto sulle questioni all'ordine del giorno. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice.
- (b) In caso di contestazioni sull'interpretazione dei presenti Statuti, farà fede il solo testo francese.
